

n. 63030/2018 r.g.

Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di imprese
Sedicesima sezione civile

letti gli atti e le deduzioni della parte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 novembre 2018;
il Giudice, dott. Guido Romano,

premesse che:

- con ricorso depositato, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in cancelleria in data 8 ottobre 2018, i Sig.ri Vincenzo Emanuele e Giordana - soci della G&G Gestione s.p.a. in quanto proprietari di partecipazioni al capitale sociale rispettivamente pari al 12,5%, 25% e 12,5% - chiedevano al Tribunale di Roma, con provvedimento da assumersi *inaudita altera parte*, di accogliere le seguenti conclusioni: «accertata l'inesistenza o la radicale invalidità dell'atto di convocazione dell'assemblea dei soci della G&G Gestione s.p.a. in data 10 ottobre 2018, eseguita dal Sig. Gaetano sospendere l'efficacia della convocazione e inibire lo svolgimento dell'assemblea stessa ordinando al sig. Gaetano di astenersi dal compiere ulteriori atti di amministrazione della società G&G s.p.a.»;
- con decreto, emesso *inaudita altera parte* in data 8 ottobre 2018, il Tribunale inibiva al Sig. Gaetano l'esercizio di ogni potere di gestione della G&G Gestione s.p.a. ivi compresa la convocazione dell'assemblea della predetta società con conseguente sospensione dell'efficacia della convocazione dell'assemblea del 10 ottobre 2018 e fissava l'udienza del 16 ottobre 2018 per la comparizione davanti a sé delle parti per la conferma, modifica o revoca del presente decreto;
- si costituiva il Sig. Gaetano il quale concludeva per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, in applicazione dell'art. 2409 c.c., chiedeva al Tribunale di disporre l'ispezione della società e la nomina di un amministratore giudiziario;
- si costituiva, altresì, la G&G Gestione s.p.a., in persona del presidente del collegio sindacale, la quale chiedeva al Tribunale di confermare il provvedimento cautelare emesso *inaudita altera parte*;



- all'udienza del 6 novembre 2018 le parti procedevano alla discussione orale della causa all'esito della quale il Tribunale riservava la decisione;

osserva quanto segue

La G&C Gestione s.p.a. è una società con capitale sociale interamente versato per € 41.300.000,00 operante nel settore alberghiero. Essa, infatti, è proprietaria di un immobile adibito ad uso alberghiero la cui gestione, sino alla data del 27 dicembre 2017, era affidata alla società La Group s.r.l., società unipersonale il cui 100% del capitale sociale appartiene al sig. Vincenzo e la carica di amministratore unico è affidata alla madre di quest'ultimo Sig.ra Mara Sabbatini.

Il capitale sociale della G&C Gestione s.p.a. è così suddiviso: la S.G.H. s.r.l. è proprietaria di un numero di azioni rappresentative del 50% del capitale sociale; il Sig. Emanuele è titolare del 25% del capitale sociale; i Sig.ri Vincenzo e Giordana detengono, ciascuno, un numero di azioni pari al 12,5% del capitale sociale.

In data 22 dicembre 2017, si teneva l'assemblea della G&C Gestione s.p.a. all'esito della quale veniva deliberata l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore Sig. Gaetano e la nomina dell'avv. Giuseppe quale nuovo amministratore. La SGH s.r.l., dapprima, attivava un procedimento arbitrale (previsto nello statuto della G&C Gestione s.p.a.) volto all'annullamento della predetta deliberazione e, successivamente, ricorreva al Tribunale di Roma affinché disponesse la sospensione cautelare dell'efficacia della medesima.

Quindi, con ordinanza del 26 aprile 2018, il Tribunale, da un lato, disponeva la sospensione dell'efficacia della deliberazione, assunta dall'assemblea dei soci della G&C Gestione s.p.a in data 22 dicembre 2017, con la quale l'avv. Giuseppe veniva nominato amministratore unico della società resistente e, dall'altro, rigettava l'istanza cautelare con riferimento alla deliberazione di autorizzazione alla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore Sig. Gaetano

Nelle more del procedimento ora descritto, in data 8 marzo 2018 si teneva una nuova riunione dei soci della G&C Gestione s.p.a. nel corso della quale l'assemblea deliberava di «confermare e ribadire la nomina di Giuseppe quale amministratore unico della società, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ciò fino al termine del mandato così come previsto dal vigente statuto sociale». Anche con



riferimento a tale deliberazione, SGH s.r.l., dapprima, attivava un procedimento arbitrale e, successivamente, ricorreva al Tribunale di Roma affinché disponesse la sospensione cautelare dell'efficacia della medesima.

Con ordinanza del 19 settembre 2018, il Tribunale sospendeva l'efficacia della deliberazione, assunta dall'assemblea della G&G Gestione s.p.a. in data 8 marzo 2018, con la quale veniva «confermata» e «ribadita» la nomina dell'avv. Giuseppe ad amministratore unico della società convenuta risulta invalidamente assunta.

Così ricostruita la vicenda precedente ai fatti di causa, con il presente ricorso i Sig.ri Vincenzo Emanuele e Giordana - soci della G&G Gestione s.p.a. in quanto proprietari di partecipazioni al capitale sociali rispettivamente pari al 12,5%, 25% e 12,5% - hanno chiesto di: 1) sospendere l'efficacia della convocazione, eseguita dal Sig. Gaetano dell'assemblea della società G&G Gestione s.p.a. prevista per il giorno 10 ottobre 2018 e di inibire il suo svolgimento; 2) ordinare al sig. Gaetano di astenersi dal compiere ulteriori atti di amministrazione della società G&G s.p.a.

Ebbene, a seguito dell'adozione del provvedimento *inaudita altera parte* dell'8 ottobre 2018 - con il quale, come già evidenziato, è stato inibito al Sig. Gaetano l'esercizio di ogni potere di gestione della G&G Gestione s.p.a. ivi compresa la convocazione dell'assemblea della predetta società con conseguente sospensione dell'efficacia della convocazione dell'assemblea del 10 ottobre 2018 - tale riunione assembleare non si è tenuta.

Deve, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere su tale domanda.

Occorre ora esaminare la domanda con la quale Sig.ri Vincenzo Emanuele e Giordana hanno chiesto al Tribunale di ordinare al sig. Gaetano di astenersi dal compiere ulteriori atti di amministrazione della società G&G Gestione s.p.a.

La domanda è fondata.

Preliminarmente, giova, in punto di diritto, premettere che l'accoglimento di una domanda ex art. 700 c.p.c. richiede la concorrenza dei due requisiti del *fumus boni juris*, inteso come accertamento deliberativo del diritto cautelando, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza, e del *periculum in mora*, costituito dal riscontro di una situazione pregiudizievole che si profili con i caratteri dell'immediatezza e prossimità e che non consenta, se non tempestivamente arrestata, una completa reintegrazione del diritto azionato, ovvero cui non sia possibile rimediare nemmeno con il comune denominatore rappresentato dal risarcimento del danno.



Deve, poi, precisarsi che il requisito del *fumus boni iuris* deve essere accertato in relazione ad una domanda di merito che la parte, ancorché implicitamente, ha l'onere di indicare.

Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha evidenziato che il Sig. Gaetano si sta comportando illegittimamente come amministratore della società procedendo anche alla convocazione dell'assemblea e revocando tutti i mandati conferiti dalla G&G Gestione s.p.a. in relazione a taluni contenziosi nei quali sarebbe parte la SGH s.r.l. (di cui il medesimo Sig. Gaetano è amministratore) e, dunque, ha chiesto ordinarsi al medesimo di astenersi dal compiere ulteriori atti di gestione. Tale domanda deve ritenersi oggetto anche della futura azione di merito.

Quanto al merito, va evidenziato come il Sig. Gaetano già amministratore della società resistente, è stato revocato dalla carica per effetto della deliberazione dell'azione di responsabilità nei suoi confronti assunta dall'assemblea dei soci in data 22 dicembre 2017, assemblea dei soci che, poi, provvedeva a nominare il nuovo amministratore unico nella persona dell'avv. Giuseppe

Ciò posto, la deliberazione avente ad oggetto l'azione di responsabilità nei confronti dell'odierno resistente non è stata mai sospesa dal Tribunale il quale, invece, disponeva la sospensione dell'efficacia della deliberazione del 22 dicembre 2017 nella parte in cui aveva provveduto a nominare il nuovo amministratore unico. Conseguentemente, è rimasto fermo anche l'ulteriore effetto della revoca del Sig. Gaetano dalla carica gestoria.

Occorre esaminare gli effetti della decadenza dell'amministratore per effetto della assunzione della deliberazione di autorizzazione alla proposizione dell'azione di responsabilità.

Come correttamente evidenziato da parte ricorrente, deve escludersi che l'amministratore decaduto conservi i poteri gestori in regime di *prorogatio* e ciò in quanto l'art. 2385 c.c. dispone che tale regime si applichi solo in caso di dimissioni o di scadenza della carica.

Al contrario, il caso in esame deve trovare la sua disciplina nel disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 2386 c.c. secondo il quale, se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Ebbene, la revoca (ancorché effetto legale dell'adozione della deliberazione autorizzativa dell'azione di responsabilità) dell'amministratore importa una ipotesi di cessazione dell'organo gestorio. Conseguentemente, il legislatore, al fine di evitare un vuoto nella



gestione della società, ha previsto che il potere di amministrare - potere limitato alla sola ordinaria amministrazione - passi al collegio sindacale che dovrà, in primo luogo, provvedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Conseguentemente, il comportamento assunto dal Sig. Gaetano di gestione della società (ed avente ad oggetto la convocazione dell'assemblea e la revoca di taluni mandati defensionali) si presenta come illegittimo.

Tanto chiarito, nel caso di specie, sussiste anche il requisito del *periculum in mora*, in quanto dal medesimo comportamento assunto dal Sig. Gaetano può ragionevolmente evincersi che, in difetto dell'adozione del provvedimento inibitorio richiesto, egli continuerà a comportarsi come amministratore della società resistente.

Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dai Sig.ri Vincenzo Emanuele e Giordana deve ordinarsi al sig. Gaetano di astenersi dal compiere atti di amministrazione della società G&G Gestione s.p.a.

Il Sig. Gaetano ha chiesto al Tribunale, in via riconvenzionale ed in applicazione dell'art. 2409 c.c., di disporre l'ispezione della società e la nomina di un amministratore giudiziario.

Tale domanda si presenta inammissibile in quanto il procedimento di cui all'art. 2409 c.c. costituisce un provvedimento di volontaria giurisdizione (che dovrà essere deciso dal Tribunale in composizione collegiale) e non un giudizio, sebbene cautelare, contenzioso.

Nel corso dell'udienza del 6 novembre 2018, il Sig. Gaetano ha chiesto di ordinarsi al collegio sindacale di procedere a far votare durante la prossima assemblea la nomina dell'amministratore e far rendere a tutti i soci la dichiarazione di cui all'art. 22 d.lgs. 231/2007.

La domanda si presenta, da un lato, inammissibile non essendo neppure indicata (né ricavandosi dagli scritti defensionali della parte) l'azione di merito rispetto alla quale tale provvedimento cautelare sarebbe strumentale e, dall'altra, comunque, infondata per difetto del requisito del *fumus boni iuris* (la direzione dell'assemblea spetterà al Presidente e non al collegio sindacale che ha provveduto alla convocazione) e per difetto del requisito del *periculum in mora* in ragione della duplice circostanza che non appare pronosticabile un comportamento illegittimo del collegio sindacale e che, comunque, la parte potrà impugnare la deliberazione eventualmente adottata dall'assemblea.

Il Sig. Gaetano deve esse condannato alla refusione delle spese in favore dei ricorrenti. Attesa la circostanza che la società G&G Gestione s.p.a. ha aderito alla domanda cautelare proposta,



sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese tra la società ed i ricorrenti.

p.q.m.

- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda volta alla sospensione dell'efficacia della convocazione ed all'inibizione dello svolgimento dell'assemblea del 10 ottobre 2018;
- in accoglimento del ricorso proposto dai Sig.ri Vincenzo Emanuele e Giordana ordina al sig. Gaetano di astenersi dal compiere atti di amministrazione della società G&G Gestione s.p.a.;
- rigetta le domande cautelari proposte in via riconvenzionale dal Sig. Gaetano
- condanna il Sig. Gaetano alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. 9.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra i ricorrenti e la società G&G Gestione s.p.a.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Roma, 13 novembre 2018

Il Giudice
(dott. Guido Romano)

